

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1268

Misure urgenti per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di intervento e di ricostruzione
in caso di calamità naturali

09/02/2025 - 10:50

Indice

| | |
|--------------------------------|---|
| 1. DDL S. 1268 - XIX Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 1268 | 4 |

1. DDL S. 1268 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1268

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1268

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BIZZOTTO**, **BERGESIO**, **Claudio BORGHI**, **CANTÙ**, **DREOSTO**, **MURELLI**, **PAGANELLA**, **PIROVANO**, **POTENTI**, **PUCCIARELLI**, **SPELGATTI** e **STEFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2024

Misure urgenti per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di intervento e di ricostruzione in caso di calamità naturali

Onorevoli Senatori. - Il sistema di protezione civile italiano è da anni uno dei più efficienti a livello internazionale, riconosciuto quale modello di riferimento in Europa e nel mondo. In particolare sono state riconosciute le attività di pronto intervento nelle situazioni di emergenza e l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione diffusa sul territorio, a carattere policentrico, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile.

Tuttavia, negli ultimi anni il Paese ha subito gli impatti devastanti di molteplici eventi calamitosi naturali, tra i quali ricordiamo: gli eventi sismici del 2016-2017 che hanno interessato intere regioni del centro Italia; le alluvioni che hanno colpito alcune regioni del Paese, tra cui l'Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche nel maggio 2023, la Valle d'Aosta a luglio 2024, il Veneto nel 2023 e nella primavera del 2024; il fenomeno bradisismico che sta sconvolgendo la zona dei Campi Flegrei; gli eventi climatici estremi che hanno colpito l'Emilia-Romagna nell'autunno del 2024. Spesso in queste occasioni, nonostante l'impegno a volte eroico dei singoli, il sistema di intervento ha mostrato alcune criticità che è necessario affrontare e risolvere per tutelare adeguatamente la popolazione.

È evidente quindi che servono misure calibrate per consentire la necessaria rapidità degli interventi, superando le carenze e gli ostacoli oggi presenti, quali la mancanza di mezzi operativi e strumenti normativi efficaci.

La presente iniziativa parlamentare intende correggere alcuni punti chiave della normativa vigente che ancora oggi limitano o impediscono l'immediato intervento da parte della Protezione civile, del Commissario delegato e degli amministratori, sia nelle fasi di intervento che di ricostruzione, per consentire a chi è chiamato a gestire l'emergenza di superare inutili pastoie burocratiche e di evitare il rischio di inchieste giudiziarie in caso di firma dei documenti. Le procedure burocratiche *standard* non possono infatti valere in caso di calamità naturali ed eventi eccezionali che richiedono interventi rapidi per consentire il ripristino delle normali condizioni di vita alla popolazione e la ricostruzione in tempi celeri di quanto distrutto. Occorre snellire e semplificare la catena di comando, conferire pieni poteri al capo del Dipartimento della protezione civile e agli amministratori coinvolti.

Tutte le amministrazioni pubbliche funzionalmente preposte per il singolo intervento, sia per la fase di emergenza che di ricostruzione, devono poter contare su procedure rapide di intervento e sulla scelta degli operatori nell'aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e servizi; le norme sugli appalti esistono già, e sono stati rivisti con l'adozione del nuovo codice degli appalti, il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ma è necessario intervenire ancora, per stabilire che la sola dichiarazione dello stato di emergenza costituisce già motivazione valida per l'utilizzo delle procedure negoziate, senza necessità di ulteriori motivazioni. Gli operatori economici devono poter essere scelti rapidamente, tenendo conto del rapporto tra costi e urgenza e utilizzando le

white list presenti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo o presso le strutture commissariali, rispettando il principio di rotazione.

Il nostro gruppo parlamentare ritiene quindi necessario, in caso di emergenza, che la condotta dei soggetti preposti alla realizzazione dei singoli appalti, fatti salvi i rilievi penali dolosi, non debba dare luogo a responsabilità penale o amministrativa, ad esclusione di comprovata colpa grave. Troppo spesso infatti continuiamo ad assistere all'inerzia e al blocco degli uffici preposti, per timore di inchieste giudiziarie.

Allo stesso tempo, è necessario semplificare la burocrazia che condiziona e limita le amministrazioni pubbliche; tutti i termini amministrativi e procedurali, compresi quelli per la proposizione di eventuali ricorsi, in caso di calamità, devono essere significativamente ridotti.

In ultimo, ma non per importanza, occorre prevedere comunque il supporto dell'Esercito per la fase di emergenza, per la rimozione di macerie e di ingombri e strutture pericolose, l'abbattimento di immobili pericolanti, l'approntamento di strutture temporanee per alloggi e servizi.

Il presente disegno di legge, quindi, riprendendo quanto già presentato dal nostro Gruppo nelle XVII e XVIII legislature, non intende modificare il quadro normativo in materia di protezione civile, bensì inserire nell'ordinamento alcune misure puntuali di accelerazione delle procedure e sburocratizzazione del sistema e degli strumenti di intervento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nell'ambito del vigente quadro normativo diretto alla tutela e alla restituzione dell'integrità della vita, dei beni e dell'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali, introduce misure di semplificazione e di accelerazione delle procedure di intervento da parte della pubblica amministrazione, nelle fasi di emergenza e di ricostruzione, in caso di calamità naturali o di eventi eccezionali che richiedono l'intervento statale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Le misure di cui alla presente legge si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche interessate al conseguimento delle attività delle fasi di emergenza e di ricostruzione relative agli eventi di cui al comma 1, come coordinate dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la fase di emergenza e dal Commissario straordinario o Commissario delegato per la fase di ricostruzione.

3. Ai fini della presente legge, per amministrazioni pubbliche si intendono: il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e le relative strutture periferiche; il Commissario straordinario o il Commissario delegato; le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali; ogni altra istituzione e organizzazione pubblica presente nel territorio nazionale.

Art. 2.

(Misure di accelerazione)

1. A seguito del verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del medesimo codice, le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'aggiudicazione di tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture connessi all'emergenza e alla ricostruzione, applicano la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, motivando la sussistenza dei relativi presupposti in virtù del dichiarato stato di emergenza.

2. Le amministrazioni pubbliche individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria, tecniche e professionali desunte dal mercato, tenendo conto del rapporto tra costi e urgenza, e utilizzando le *white*

list presenti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo o presso le strutture commissariali, rispettando il principio di rotazione.

3. Fatti salvi i rilievi penali dolosi, con particolare riferimento ai reati di cui agli articoli da 314 a 322-*bis*, 414, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 640, 640-*bis*, 646, 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, le condotte poste in essere per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del soggetto funzionalmente preposto per il singolo appalto connesso all'emergenza o alla ricostruzione, a esclusione della comprovata colpa grave, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

4. Ai fini dell'accelerazione delle procedure burocratiche per la realizzazione degli interventi sia di emergenza che di ricostruzione, tutti i termini amministrativi e procedurali, inclusi quelli per la proposizione di eventuali ricorsi, sono ridotti a un quarto, con particolare riferimento alle procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative, alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere, forniture e servizi, nonché alle procedure di occupazione e di espropriazione.

5. Nei primi sessanta giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza è comunque previsto il supporto dell'Esercito per la rimozione delle macerie, l'abbattimento di immobili pericolanti e l'approntamento di strutture temporanee per alloggi e servizi.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.